



Sent. n. 145/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio a istanza di parte iscritto al n. 74555 R.G. promosso dal Comune di Casal di Principe (C.F. 81000750612), in persona del Sindaco p.t., avv. Ottavio Corvino, con sede in Casal di Principe alla via Matteotti, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Abbamonte (BBMNDR62D18F8369S – andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it) e dall'avv. Francesco Migliarotti (MGLFNC71E15F8390 - migliarotti@pec.it – fax 081 18852637), in virtù del decreto Sindacale prot. n. 52357 del 7 ottobre 2024 e della determinazione Dirigenziale n. 50 del 10 giugno 2020, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Melisurgo n. 15 c/o lo studio Abbamonte,

nei confronti

della Provincia di Caserta (C.F. 80004770618) in persona del
Presidente p.t. dom.to per la carica presso la sede in Caserta alla Via
S. Lubich n. 6, contumace,

e nei confronti

della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione
Giurisdizionale per la Campania in Napoli, via Piedigrotta n. 63.

Visti il ricorso e gli atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 13.3.2025, con l'assistenza del Segretario
dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, per il ricorrente
l'avv. Francesco Migliarotti e l'avv. Monica Mazziotti per delega orale
dell'avv. Andrea Abbamonte e il P.M. d'udienza il SPG Davide Vitale.

Fatto

1. Con il ricorso in epigrafe depositato in data 28 novembre 2024,
l'odierno ricorrente, il Comune di Casal di Principe, chiedeva
l'annullamento, previa adozione di misura cautelare per la
sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione, dell'ordinanza
ingiunzione di pagamento della Provincia di Caserta prot. n.
52254/2024 del 7/10/2024 con cui veniva ingiunto al pagamento della
somma di € 2.990.944,07 quale somma dovuta alla Provincia di
Caserta a titolo di tributo TARSU/TIA per gli anni 2010, 2011 e 2012,
oltre interessi dal 21/1/2013 al 30/09/2018 pari ad € 135.321,78, per
un importo complessivo di € 3.126.265,86.

La difesa di parte ricorrente in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito vantato dalla Provincia, atteso che la pretesa creditoria afferiva a crediti riferibili agli anni 2010, 2011 e 2012.

Nel merito contestava: la violazione da parte della Provincia dell'art. 11, commi 5 bis e 5 ter, del d.l. 30.12.2009 n. 195 convertito in l. 26.2.2010 n. 26, non sussistendo alcun obbligo del Comune di riversare le somme riscosse a titolo di Tarsu, essendo un obbligo che la legge faceva ricadere sull'incaricato della riscossione, nel caso in esame l'Agenzia della riscossione; la mancata sussistenza di ogni forma di responsabilità del Comune delle somme non versate dai contribuenti.

Contestava, inoltre, il quantum debeatur a titolo di Tarsu/Tia, atteso che l'art. 11, comma 2 ter, del D.L. n. 195/2009 aveva attribuito all'Amministrazione comunale il compito di effettuare la raccolta dei rifiuti e alla Provincia quello di smaltirli e la Provincia non aveva fornito alcuna prova della quantità di rifiuti realmente smaltiti; diversamente il Comune aveva approvato le tariffe e i ruoli, poi trasmessi all'Agente della riscossione, affinché quest'ultimo potesse provvedere, in occasione di ciascun incasso, a riversare le quote comunali e provinciali agli enti di competenza.

Chiedeva, in definitiva, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione.

2. Con la memoria del 20.2.2025, la Procura contestava quanto

affermato dal ricorrente in punto di prescrizione, in considerazione della sussistenza di ripetuti atti di esercizio del diritto da parte della Provincia; evidenziava la sussistenza di una serie di obblighi in capo all'Amministrazione comunale, consistenti nel determinare le tariffe TARSU/TIA idonee alla copertura dei costi corrispondenti a quelli comunicati dalla Provincia per l'attività di smaltimento ovvero assicurare l'esatta formazione dei ruoli e il riversamento di quanto realizzato dai contribuenti, e ciò quindi postulerebbe la correttezza di tali adempimenti nell'ambito del rapporto contabile instaurato tra il Comune e la Provincia. Sotto tale profilo non risulterebbe presente una compiuta ed intellegibile ricostruzione di tutti gli introiti realizzati dal Comune, e mancherebbe la documentazione delle determine di approvazione dei ruoli e di trasmissione degli stessi agli agenti contabili; diversamente l'atto ingiuntivo della Provincia indicherebbe puntualmente le tariffe approvate e la quantità dei rifiuti gestiti. Tanto considerato farebbe emergere un comportamento poco corretto da parte del Comune nel rapporto con la Provincia.

Infine, la Procura dubitava dell'ammissibilità della richiesta di sospensione in via cautelare per i termini ridotti che caratterizzano il rito a istanza di parte.

Chiedeva il rigetto della domanda esperita dal ricorrente.

3. Nell'udienza del 13.3.2025 l'avv. Migliarotti e l'avv. Mazziotti per il Comune si riportavano alle argomentazioni del ricorso chiedendone

l'accoglimento, il PM concludeva come in atti.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

Diritto

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della Provincia di Caserta nei cui confronti il Comune di Casal di Principe ha comprovato la valida notificazione dell'atto di citazione e del pedissequo decreto di fissazione dell'odierna udienza.

2. Con il ricorso in epigrafe, il Comune di Casal di Principe ha chiesto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 52254/2024 del 7.10.2024 notificata dalla Provincia di Caserta per l'asserito mancato pagamento della somma di € 3.126.265,86 (oltre accessori e spese legali) dovuta dal Comune a titolo di quote Tarsu-Tia per le annualità 2010, 2011 e 2012.

L'Ente comunale ha insistito per l'accoglimento del ricorso in considerazione della non debenza delle somme richieste, atteso che non sussisterebbe alcun obbligo del Comune di riversamento della quota Tarsu/Tia di spettanza della Provincia ovvero la stessa sarebbe limitata alle sole somme concretamente corrisposte a tale titolo dai contribuenti ed effettivamente incassate; ha eccepito, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito oggetto dell'impugnata ingiunzione.

3. Va preliminarmente rappresentato che con atto di citazione del 23.3.2020 la Provincia di Caserta, qui convenuta e contumace, ha

convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Comune di Casal di Principe (qui ricorrente) per l'accertamento del diritto al pagamento della somma di € 3.126.265,86 (oltre accessori di legge), e che con sentenza n. 4741 del 7.12.2023 il Giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice contabile; il predetto giudizio poi non è stato riassunto.

Ebbene, il Collegio, in adesione alla decisione del Giudice ordinario, reputa di dover affermare la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione di questa Corte dei conti, atteso che l'art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie “nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”, tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte di soggetti pubblici.

In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano nella previsione dell'art. 103 Cost. anche i giudizi tra Pubbliche amministrazioni orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare – avere e del conseguente risultato finale (Cass. Sez. Un. civ. ord. 22.2.2023 n. 5569).

Sotto tale profilo si fa riferimento alle controversie in materia di contabilità pubblica e aventi ad oggetto il rapporto di dare e avere tra due Pubbliche amministrazioni fondato su una serie di obblighi e di responsabilità riguardanti la gestione dei crediti afferenti al pubblico

demanio. La relativa fattispecie, però, non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il Pubblico Ministero contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, ma è riferibile alla disciplina di cui agli artt. 172 e ss. c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016) tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica.

E' questa una categoria "aperta" di giudizi, non necessariamente tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblighi e alla responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di soggetti pubblici o di incaricati di un pubblico servizio titolari di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia materia della contabilità pubblica e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. Sez. Un. Civ. ord. 20.10.2020 n. 22810).

Ebbene, in un giudizio in materia di contabilità pubblica, ciò che assume rilievo, al fine del radicarsi della giurisdizione contabile e della riconducibilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 172 c.g.c., sono le caratteristiche complessive del rapporto attinente alla materia della contabilità pubblica, in considerazione degli interessi pubblici sottesi, riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico.

Nel caso in esame sussistono tutte le predette caratteristiche, in quanto l'azione impositiva della Provincia con l'ingiunzione di pagamento è tesa al recupero degli importi della Tarsu/Tia, ritenendo

il Comune inadempiente rispetto agli obblighi di restituzione delle quote d'imposta di competenza provinciale; diversamente il Comune ricorrente agisce in questa sede per l'annullamento del provvedimento provinciale, ritenendo di non essere inadempiente agli obblighi imposti dalla normativa di settore.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti.

4. Ciò posto, nel merito, si rende opportuno in via preliminare ripercorrere brevemente la ripartizione di competenze tra la Provincia e i Comuni nei termini tracciata dalla normativa emergenziale sul ciclo dei rifiuti nella Regione Campania nel periodo dal 2010 al 2012.

Al riguardo, e per ciò che qui interessa, l'art. 8 della legge della Regione Campania 28.3.2007 n. 4, abrogata all'art. 51, comma 1, L.R. 26 maggio 2016 n. 14, attribuiva alle Province l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le funzioni organizzative concernenti la programmazione, l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e l'adozione del piano d'ambito.

Nel quadro di tale fenomeno di provincializzazione del ciclo dei rifiuti, il D.L. 30.12.2009 n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26.2.2010 n. 26, ha attribuito in via transitoria ai Comuni, fino al 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, spazzamento, trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata

(art. 11, comma 2 ter).

Inoltre, l'art. 11, comma 5 bis, del suddetto D.L. ha previsto che, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" (TARSU) e la "Tariffa Igiene Ambientale" (TIA), devono essere calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle Province, che forniscono ai singoli Comuni ricadenti nel proprio territorio le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza e afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, e uno elaborato dai Comuni, per i costi di propria spettanza.

Il successivo comma 5 ter del suddetto art. 11 del D.L. n. 195/2009 ha poi stabilito che i soggetti incaricati a qualunque titolo della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alla provincia e al comune e provvedono, entro venti giorni dall'incasso, a trasferire gli importi su due distinti conti, di cui uno intestato all'amministrazione provinciale e un altro a quella comunale.

Dalla documentazione in atti emerge che il Comune di Casal di Principe ha adempiuto agli obblighi imposti dalle disposizioni appena richiamate, avendo provveduto a formare e approvare i ruoli per la riscossione della TARSU/TIA, con indicazione specifica e separata degli importi di spettanza provinciale, da riversarsi dal concessionario

direttamente alla Provincia.

Nel caso in esame non vi è alcuna contestazione in ordine all'adempimento di tali obblighi, ma vi è contestazione solamente sul mancato versamento delle quote spettanti alla Provincia.

In sostanza, la Provincia con l'ingiunzione di pagamento, ritiene di aver diritto agli importi dell'addizionale provinciale a prescindere dall'effettivo incasso da parte del Comune.

Le disposizioni legislative sopra richiamate, però, pongono a carico dei comuni solo l'obbligo di determinazione degli importi dovuti dai contribuenti, a copertura integrale dei costi della Provincia e del Comune stesso, nonché di trasmissione di un apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali.

Quindi, come sopra accennato, il Comune di Casal di Principe ha adempiuto ai predetti oneri e ha provveduto a trasmettere i ruoli al concessionario per la riscossione. Quest'ultimo, poi, era tenuto a versare alla Provincia gli importi di relativa spettanza, solo in seguito all'incasso delle somme da parte dei contribuenti.

E' da porre anche in evidenza che nel sistema delineato dai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 11 del D.L. n. 195/2009, non è possibile evincere la sussistenza di un obbligo del concessionario, e men che mai del Comune, di riversare all'ente provinciale importi (per qualsiasi motivo) non incassati.

In sostanza, questa Sezione ritiene che non possano gravare

sull'amministrazione comunale le somme eventualmente non riscosse, né sono emersi, come sopra prospettato, specifici profili di responsabilità del Comune di Casal di Principe.

Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento della Provincia di Caserta n. 52254/2024 del 7.10.2024.

5. La peculiarità della vicenda e la novità del thema decidendum consentono la compensazione delle spese di lite.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- a) annulla l'ingiunzione di pagamento della Provincia di Caserta n. 52254/2024 del 7.10.2024;
- b) dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13.3.2025.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 08/05/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli
(firma digitale)